

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2664

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASINI

Istituzione del certificato di abilitazione
per la conduzione dei ciclomotori

Presentata l'8 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente iniziativa muove dalla necessità di adottare misure volte a garantire maggiore sicurezza nella circolazione stradale dei ciclomotori.

Appare evidente infatti che spesso l'infortunistica stradale che riguarda tali veicoli è determinata dall'inottemperanza delle norme di prudenza e perizia, in primo luogo, e delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale, in secondo luogo.

Tale inottemperanza spesso deriva dalla mancanza di un'idonea formazione in tal senso funzionale alla maturazione di meccanismi di sensibilizzazione teorica e di perizia pratica nella conduzione dei motocicli di bassa cilindrata.

A ciò si aggiunga che la particolare situazione delle grandi città impone una guida attenta e una conoscenza esperta

delle regole inerenti alla circolazione stradale.

Non è infatti da ritenere irrilevante, come si evince dalla rubrica della disposizione che la contiene, la norma di cui all'articolo 140 del codice della strada che, sancendo che la conduzione dei veicoli deve svolgersi in modo da non recare nocumento alla sicurezza degli altri utenti della strada e della circolazione in generale, costituisce, appunto, un vero e proprio principio informatore da cui nessun soggetto, quale utente della strada, può in alcun modo prescindere e dal quale deve sentirsi comunque vincolato in quanto tale.

Da queste considerazioni è nata la presente iniziativa, che risulta, dal punto di vista concreto, indirizzata principalmente alla formazione dei minori di età, massimi fruitori, spesso inesperti, dei ciclomotori in oggetto.

Si auspica che l'importanza di garantire una maggiore tutela dell'esercizio da parte di questi della libertà di circolazione, in particolar modo nelle trafficate aree urbane, induca questo Parlamento ad una rapida approvazione delle presente proposta di legge.

L'articolo 1 istituisce il certificato di abilitazione alla conduzione dei ciclomotori con cilindrata di 50 cc nonché ai quadricicli aventi le medesime caratteristiche, al cui conseguimento sono tenuti tutti coloro che non siano in possesso di abilitazione alla conduzione di altri motoveicoli.

L'articolo 2 regola le modalità di conseguimento del certificato in oggetto: la frequenza di un corso teorico-pratico e il superamento di un esame finale consistente in una prova teorica, appunto, ed in una prova pratica, entrambe necessarie per il conferimento dell'abilitazione in oggetto.

Si determina altresì un monte orario minimo per il corso indispensabile per lo svolgimento della prova.

L'articolo 3 dispone l'obbligatoria sottoscrizione della richiesta da parte di un genitore ove essa sia presentata da un minore di età.

L'articolo 4 rimanda ad una norma regolamentare il compito di definire i contenuti del corso e della prova.

L'articolo 5 individua nelle amministrazioni comunali e nei consigli circoscrizionali i soggetti competenti al rilascio del certificato medesimo.

L'articolo 6 contiene una norma transitoria.

L'articolo 7 dispone un'ammenda a carico di chi si renda responsabile della violazione delle disposizioni della presente legge e sancisce l'obbligatorio sequestro del mezzo di chi sia colto nel circolare privo del certificato di abilitazione in oggetto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito il certificato di abilitazione alla conduzione di ciclomotori fino a 50 cc o di quadricicli aventi analoghe caratteristiche.

2. Chiunque non sia in possesso di abilitazione alla guida di altri autoveicoli è tenuto al conseguimento del certificato di cui al comma 1.

ART. 2.

1. Il conseguimento del certificato di cui all'articolo 1 avviene previa frequenza di un corso teorico-pratico di formazione sulle norme vigenti in materia di circolazione stradale e di segnaletica, nonché sulle modalità tecniche di conduzione dei motoveicoli di cui all'articolo 1, e previo superamento di un esame finale.

2. L'esame finale di cui al comma 1 consiste in una prova teorica sulle materie svolte durante il corso e in una prova pratica.

3. Il corso ha una durata minima complessiva di otto ore.

ART. 3.

1. La richiesta di iscrizione al corso di cui all'articolo 2, ove prodotta da un minore di età, è sottoscritta da un genitore o da chi eserciti la tutela.

ART. 4.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni delle autoscuole maggiormente rappresentative in campo nazionale, definisce i contenuti dei corsi, i requisiti tecnico-

organizzativi relativi al programma dei corsi stessi e il relativo costo massimo di frequenza, nonché le modalità di svolgimento della prova finale.

ART. 5.

1. L'attestato di cui all'articolo 1 può essere rilasciato, secondo modalità determinate con il decreto di cui all'articolo 4, dalle amministrazioni comunali e, nelle aree metropolitane, dai consigli circoscrizionali, da istituti di istruzione media inferiore e superiore, pubblici o privati legalmente riconosciuti, nonché dalle auto-scuole.

ART. 6.

1. I conducenti di ciclomotori di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge siano privi di abilitazione alla guida di altri veicoli devono frequentare i corsi per il conseguimento del certificato di cui all'articolo 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

1. Chiunque circoli alla guida di un motociclo di cui all'articolo 1 e non abbia conseguito il certificato previsto dalla presente legge è punito con un'ammenda pari a lire 100.000 e con il sequestro del veicolo.